**CONTRATTO ECOSISMABONUS**

**CONTRATTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

**relativo alle opere di** <<indicare>> **nel Comune di** <<indicare>>

L'anno <<indicare>> , il giorno <<indicare>> del mese di <<indicare>>,

**TRA**

<<indicare>>, nato a <<indicare>> il <<indicare>> e residente in <<indicare>>, <<indicare>>, <<indicare>>, Cod. Fisc. <<indicare>>in qualità di <<indicare>> di<<indicare>>, con sede in <<indicare>>, Part. IVA <<indicare>>,

di seguito indicato anche come **“COMMITTENTE” [[1]](#footnote-1) “**il quale dichiara sin d’ora che qualsiasi comunicazione o notifica relativa al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto con modalità che permettano di verificare la certezza di consegna al destinatario agli indirizzi sopra indicati;

E

<<titolo professionale>> <<indicare>>,nato a <<indicare>>il <<indicare>>, C.F. <<indicare>>*,* con studio in <<indicare>> in <<indicare>>, Iscritto all'Ordine <<indicare>>, /Collegio <<indicare>>, della Provincia di <<indicare>>al n° <<indicare>>, di seguito indicato anche come “**PROFESSIONISTA”** il quale dichiara sin d’ora che qualsiasi comunicazione o notifica relativa al presente accordo dovrà essere fatta per iscritto con modalità che permettano di verificare la certezza di consegna al destinatario agli indirizzi sopra indicati;

e congiuntamente indicati anche come “**LE PARTI**” e ciascuna di esse “**LA PARTE**”;

**PREMESSO CHE**

* il **committente**,in qualità di proprietario o avente titolo, intende dar corso all’esecuzione dei lavori di <<indicare>> (nel prosieguo le “**Opere**”);
* il **committente**, dovendo eseguire interventi finalizzati all’efficientamento energetico, c.d. *eco bonus (o miglioramento sismico c.d. sisma bonus)* dell’edificio situato in <<indicare>> via/piazza <<indicare>> usufruendo delle detrazioni di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito nella L. 77/2020 e s.m.i.
* il **committente** ha già verificato che è possibile realizzare gli interventi predetti in base alle condizioni individuate all’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito nella L. 77/2020 e s.m.i. e in conformità ai chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate
* il **committente**, avendo valutato e verificato le capacità professionali, tecniche, gestionali ed organizzativeintende avvalersi delle competenze e dell’esperienza del Professionista, incaricandolo in via esclusiva di effettuare tutte le Prestazioni Professionali elencate al successivo art. 2;
* il **professionista** intende accettare il presente incarico, dichiarando di possedere i requisiti previsti all’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito nella L. 77/2020 e s.m.i., di disporre della necessaria ed adeguata esperienza, competenza, risorse, nonché delle strutture e del personale idoneo ad eseguire tutte le prestazioni professionali oggetto del presente Contratto;
* Nel caso in cui sia stato svolto lo studio di prefattibilità (verifica della possibilità di usufruire delle detrazioni di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito nella L. 77/2020 e s.m.i) le prestazioni professionali svolte nella predetta fase dal professionista sono da intendersi comprese nel presente preventivo e verranno con esso corrisposte, in quanto parte integrante dei corrispettivi soggetti a detrazione d’imposta.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1 – Premesse e Allegati**

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente **Contratto**.

**Art. 2 – Natura, oggetto dell’incarico e prestazioni professionali**

Con la sottoscrizione del presente Contratto ed ai termini e condizioni dello stesso, il Committente conferisce al Professionista, che accetta, l’incarico di effettuare le **prestazioni professionali**, qui di seguito sinteticamente indicate e meglio illustrate nell’**allegato A**:

a mero titolo esemplificativo:

ECOBONUS

* verifica dell’esistente ai fini energetici - APE Convenzionale Iniziale;
* fase di progettazione:

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

* fase di direzione dell’esecuzione dei lavori:

direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

* asseverazione;
* verifica finale ai fini energetici - APE Convenzionale Finale.

SISMA BONUS

* verifica delle strutture esistenti ed individuazione delle criticità strutturali;
* fase di progettazione:

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

* fase di direzione dell’esecuzione dei lavori:

direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

* asseverazione;
* collaudo statico delle strutture.

Le prestazioni professionali verranno eseguite in relazione alle **opere** da eseguirsi nel Comune di <<indicare>> prov. <<indicare>>.

Si intendono escluse dal presente Contratto le seguenti prestazioni: (*Elencare fasi e/o prestazioni specialistiche espressamente escluse dalle prestazioni, ad es. rilievi, indagini, accatastamento, ecc.*)

Si intendono escluse dal presente Contratto tutte le prestazioni non espressamente indicate nello stesso.

**Art. 3 - Modalità di espletamento dell'incarico**

**3.1.** Il Professionista è tenuto a eseguire e produrre quanto necessario all’espletamento dell’incarico con competenza, perizia e diligenza ed in particolare nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito nella L. 77/2020 e s.m.i.

**3.2.** Il Professionista svolgerà l’incarico in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità senza alcun aggravio di costi per il Committente.

**Art. 4 - Termini per l’espletamento dei servizi professionali**

**4.1.** I servizi professionali così come descritti all’art.2 verranno conclusi entro i termini seguenti, salvo cause di forza maggiore.

|  |  |
| --- | --- |
| **Servizi professionali previsti** | **Tempi di espletamento (gg)** |
| <<indicare>> | |
| <<indicare>> | <<indicare>> |

**4.2.** Ai fini dei termini per l’espletamento dell’incarico, a fronte della preventiva verifica del Committente che è possibile realizzare gli interventi predetti in base alle condizioni individuate all’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito nella L. 77/2020 e s.m.i. e in conformità ai chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, non vengono considerati tempi amministrativi per l’eventuale emissione di pareri, nullaosta e/o acquisizione di dati sui sottoservizi, pratiche di allaccio o adeguamento delle forniture necessarie al funzionamento dell’immobile. Il Professionista si impegna a rispettare i termini assegnati nelle singole fasi delle prestazioni. In caso di ritardo nell’espletamento dell’incarico per caso fortuito, per causa di forza maggiore o comunque per motivi non imputabili al Professionista, purché adeguatamente documentati, il Committente è obbligato a concedere una proroga dei termini pattuiti, fino alla cessazione della causa impeditiva e comunque entro un massimo di <<indicare>> gg., a condizione che tale proroga sia richiesta dal Professionista non appena si verifichi l’impedimento.

**4.3.** Diverse programmazioni o suddivisione delle fasi, eventuali sospensioni, proroghe o differimenti temporali, dovute ad esigenze del progetto o richieste del Committente, verranno concordate tra le parti.

**4.4.** I termini per l’espletamento dell’incarico subiranno automaticamente le dilatazioni corrispondenti alle proroghe o differimenti di cui al capoverso precedente.

**Art. 5 – Determinazione del corrispettivo**

**5.1.** Per le Prestazioni professionali rese in forza del presente incarico, il corrispettivo previsto, comprensivo di spese e compensi accessori, determinato tenendo conto del costo presunto delle opere, del grado di complessità dell'incarico, dell’importanza dell’opera e dei valori massimi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, risulta pari a €<<indicare>>, come riportato nell'allegato A (conteggio dettagliato di determinazione del corrispettivo).

All'importo di <<indicare>> vanno aggiunti l'IVA ed i contributi previdenziali nella misura di legge al momento dell'emissione.

**5.2.** Il costo presunto delle Opere ai fini della determinazione del corrispettivo, viene stimato ai sensi del comma 4 dell’art. 9 della legge 27/2012 in relazione all’importanza dell’opera in <<indicare>>, come da allegato Quadro economico riportato nel già citato allegato.

**5.3.** Il corrispettivo previsto, determinato nei limiti previsti dai valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 tenendo conto del grado di complessità dell'incarico anche ai sensi dell’art.2236 del C.C e dell'importanza dell'opera, comprende tutti i compensi e le spese accessorie, come riportato in dettaglio nell'allegato e dalle parti è ritenuto equo anche ai sensi dell'art. 19 quaterdecies D.L. 16/10/2017 n. 148.

*Descrivere sinteticamente le peculiarità attinenti, ad esempio, a complessità intrinseca dell’opera, accessibilità, particolari richieste temporali, assistenza in cantiere, complessità dell’iter autorizzativi per presenza di molteplicità di enti, interventi o trasformazioni di opere esistenti, presenza di attività interferenti, intervento caratterizzato da più categorie d’opera, presenza di rischi particolari o rilevanti, cambi di destinazione d’uso, ecc*

**5.4**. Il corrispettivo per prestazioni professionali si intende fisso ed invariabile a tutti gli effetti per le prestazioni professionali previste nel contratto, salvo quanto previsto al successivo art. 7, escluse eventuali anticipazioni corrisposte dal Professionista in favore e per conto del Committente (ad esempio diritti di segreteria, marche da bollo, diritti catastali, etc.) e comprende la produzione degli elaborati in formato elettronico (pdf/A) firmato digitalmente e in n. 1 copia cartacea.

Eventuali copie aggiuntive degli elaborati, richieste dal Committente, oltre alle copie indicate al punto precedente, con esclusione di schizzi e disegni preparatori, saranno imputate al costo.

**5.5.** Nel corrispettivo non sono comprese le spese pertinenti l’evasione di pratiche amministrative (diritti di segreteria, diritti erariali, ecc.), documentate e anticipate per conto del Committente, il cui rimborso sarà richiesto a parte ed effettuato a piè di lista.

**5.6.** Il committente fornisce al professionista la seguente documentazione:

<<indicare>>

**Art. 6 - Liquidazione dei corrispettivi**

**6.1.** Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 5 avverrà secondo le seguenti modalità e termini:

|  |  |
| --- | --- |
| <<indicare>> | <<indicare>> % |

Rispetto ai termini di pagamento sopra descritti, il Professionista potrà richiedere acconti proporzionati al procedere delle prestazioni stesse, nella misura massima del 40%

**6.2.** Le fatture saranno emesse al momento del riscontro di avvenuto pagamento, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data del relativo avviso.

**6.3.** Le fatture dovranno essere intestate a <<indicare>> con l’indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale effettuare il bonifico bancario.

**6.4.** In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti a carico del Committente gli interessi moratori determinati secondo le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., fermo restando il diritto agli ulteriori danni e la facoltà per il Professionista di recedere dal contratto per il grave inadempimento ai sensi del successivo art. 9.

**6.5.** Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario IBAN <<indicare>>

**Art. 7 - Variazione dell’accordo**

Il presente contratto dovrà essere integrato, per quanto riguarda il corrispettivo e le tempistiche previste, in seguito ai seguenti eventi:

* il Committente ritenga necessario introdurre varianti sostanziali, modifiche o integrazioni progettuali od esecutive (compatibili con le norme vigenti)
* intervengano normative diverse e ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito nella L. 77/2020 e s.m.i. e/o atti amministrativi imprevedibili che comportino modifiche sostanziali nell'impostazione progettuale e/o esecutiva
* si verifichi un notevole ritardo nell’esecuzione dei lavori non imputabile al Professionista
* il professionista ritenga necessarie, per la corretta esecuzione della prestazione, variazioni delle attività e/o attività ulteriori e/o adempimenti più complessi.
* altro <<indicare>>

Nei casi sopra elencati, il Professionista valuterà, in funzione dell’eventuale variazione di impegno necessario e/o di eventuali maggiori oneri a proprio carico, la necessità di una revisione del presente contratto, nel qual caso le parti dovranno ridefinire il presente accordo in base alle esigenze sopravvenute prima della prosecuzione della prestazione.

La ridefinizione dovrà essere stipulata per iscritto e sottoscritta dalle parti. In caso di mancato accordo fra tecnico e committenza, il Professionista potrà sospendere le attività professionali e risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 8 - Penali a carico del Professionista**

Il mancato rispetto, per cause imputabili al Professionista, delle scadenze corrispondenti ai tempi previsti al precedente art. 4, comporterà una penale, a carico del medesimo, pari a <<indicare>> ‰ del corrispettivo stabilito per le singole fasi oggetto di ritardo, per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo finale delle competenze spettanti al Professionista.

Qualora il ritardo per cause imputabili al Professionista, si protraesse oltre giorni <<indicare>> il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, decorsi dieci giorni, dalla previa messa in mora mediante nota scritta da parte del Committente, fermo restando il pagamento in favore del Professionista dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente svolte.

**Art. 9 - Sospensione, risoluzione del contratto, recesso unilaterale**

**9.1**. **Sospensione**

Il Committente, pur se a conoscenza delle prescrizioni di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito nella L. 77/2020 e s.m.i, potrà, a propria discrezione e dandone comunicazione scritta al Professionista, richiedere la sospensione temporanea dell’esecuzione delle prestazioni. Nel caso, il Committente corrisponderà al Professionista, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sospensione, il corrispettivo relativo alle prestazioni eseguite sino alla data della sospensione previa emissione di relativa nota proforma, a cui seguirà regolare fattura al momento del riscontro di avvenuto pagamento.

Salvo successivo diverso accordo tra le Parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni tecniche per le quali il Committente non dia istruzione al Professionista di riprendere l’esecuzione entro <<indicare>> mesi dalla comunicazione di sospensione. In tal caso il Committente dovrà versare al Professionista, a saldo delle prestazioni eseguite, una cifra aggiuntiva pari al <<indicare>> % sui corrispettivi dovuti fino al momento della sospensione, da liquidarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma, a cui seguirà regolare fattura al momento del riscontro di avvenuto pagamento. E’ fatto espressamente salvo il diritto del Professionista al risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione.

La sospensione comporterà l’automatica esenzione del Professionista da qualsiasi responsabilità per il periodo di efficacia della stessa, fatti salvi eventuali obblighi di legge.

**9.2**. **Risoluzione**

E’ facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto quando il Professionista si sia reso responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera o contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto ferme restando le condizioni di cui all'art. 1455 c.c.. In tale caso compete al Professionista il corrispettivo per le sole prestazioni parziali fornite, decurtato dell’eventuale penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma successivo.

**9.3. Recesso unilaterale del Committente**

Il Committente può unilateralmente recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2227 c.c. e dunque provvedendo:

1) all' integrale pagamento delle spese sostenute dal Professionista e delle prestazioni rese fino al momento dell’intervenuto recesso;

2) al pagamento di una somma pari al <<indicare>> % (aumento percentuale) dei corrispettivi dovuti fino alla conclusione dell’incarico, ai sensi degli artt. 2237 c.c. e 18 e 10 L.n. 143/1949.

A fronte del pagamento di quanto previsto ai punti che precedono, il Professionista fornirà al Committente la documentazione elaborata fino al momento della revoca dell’incarico, ferma restando la proprietà intellettuale della medesima.

**9.4. Recesso unilaterale del Professionista**

Il Professionista può recedere dal contratto per giusta causa, ovvero qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga venuto meno il rapporto fiduciario con il Committente.

Le parti riconoscono che costituiscono esplicitamente giusta causa di recesso:

* il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto
* il disaccordo del Committente sulle disposizioni di pertinenza del Professionista relative all’oggetto del contratto
* altro <<indicare (o cancellare questo rigo)>>

In tale circostanza egli ha diritto al corrispettivo per l’opera svolta, senza che il Committente possa pretendere il risarcimento di alcun danno conseguente stante il mancato rispetto del presente accordo.

Il recesso del Professionista avverrà dandone comunicazione scritta al Committente, a mezzo di lettera raccomandata a/r oppure tramite pec (quest’ultima per i soggetti per i quali ne è previsto l’obbligo di legge), con un preavviso di 15 giorni, decorrenti dal ricevimento, durante i quali il Professionista si impegna ad adempiere agli atti, derivanti dal presente incarico, che avranno scadenza nel corso di tale periodo al fine di evitare disagi e ritardi in ordine all’esecuzione delle opere e dei servizi professionali oggetto del contratto; nella medesima comunicazione sarà dato avvertimento al Committente in ordine agli adempimenti che scadranno nei 20 giorni successivi al perfezionamento del recesso.

Resta salva la facoltà delle parti di addivenire a un diverso accordo che dovrà avere forma scritta.

**Art. 10 - Obblighi delle parti**

**10.1** Il Professionista, oltre quanto descritto negli articoli precedenti:

* si impegna a rispettare il segreto professionale e a non divulgare informazioni di cui è venuto a conoscenza in ragione dell’espletamento dell’incarico, avendo cura che anche i collaboratori mantengano lo stesso segreto professionale;
* custodisce la documentazione fornita dal Committente per il tempo strettamente necessario, mentre gli elaborati prodotti su commissione, dopo che sarà interamente pagato il relativo corrispettivo, resteranno di piena e assoluta proprietà del Committente, fatte salve le norme in merito al diritto d’autore.

**10.2. Il Committente si impegna:**

* a fornire al Professionista la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, della quale garantisce la perfetta corrispondenza allo stato di fatto e verità
* a consentire al Professionista ogni attività di accesso e controllo ai documenti e ai dati necessari per l’esecuzione dell’incarico conferito
* a comunicare al Professionista qualsiasi circostanza o variazione che sopravvenendo possa risultare utile od inerente all’incarico in oggetto.
* Il Committente rinuncia al diritto di proporre contestazioni o eccezioni circa le prestazioni professionali rese dal Professionista, fino al momento dell’effettivo pagamento dei corrispettivi professionali previsti, con riserva di rivalersi eventualmente per la restituzione di quanto risultasse non dovuto.

**Art. 11 - Proprietà degli elaborati e diritto di autore**

I lavori originali, i disegni, i progetti e quanto altro rappresenta oggetto dell’incarico restano di esclusiva proprietà del professionista.

Il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione e utilizzarli, ai soli fini per i quali la prestazione col presente contratto è richiesta, senza che dal professionista possa essere sollevata eccezione di sorta.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti d’autore ai sensi della Legge 633/41 e della Legge 306/77 e successive modifiche ed integrazioni.

La proprietà intellettuale e i relativi diritti d’autore del progetto sono riservati al professionista, anche dopo il saldo dei compensi da parte del Committente, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577, 2578 del codice civile, della legge sul diritto d’autore, ai sensi della Legge 633/41 e della Legge 306/77 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 11 L. 143/49.

Il professionista ha diritto di pubblicare tipi e fotografie dell’opera di cui è autore; in ogni caso, sarà cura del professionista garantire al Committente l’assoluta riservatezza dei dati relativi alla proprietà e alla ubicazione dell’intervento che non saranno in alcun modo resi noti, salva una sua esplicita autorizzazione.

Il Committente che intendesse rendere pubblica l’opera progettata dal professionista è tenuto a citare il nome del progettista, salvo diversa disposizione dello stesso.

**Art. 12 - Polizza assicurativa**

Il Professionista ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012 come convertito dalla legge il 27/2012 informa il Committente che a sua tutela è in vigore la polizza assicurativa RC per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale n. <<indicare>> della compagnia <<indicare>>, con validità sino al <<indicare>> e massimale pari a <<indicare>>.

Il Professionista ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020, come convertito nella L. 77/2020 informa il Committente che è in vigore la polizza assicurativa n. <<indicare>> della compagnia <<indicare>>, con validità sino al <<indicare>> e massimale pari a <<indicare>>.

**Art. 13 - Controversie e foro competente**

Tutte le controversie o contestazioni che dovessero insorgere tra le parti relativamente al contratto che non si fossero potute definire in via bonaria o attraverso la conciliazione, saranno deferite in via esclusiva il Foro di <<indicare *preferibilmente il foro di competenza del Professionista*>>.

**Art. 14 – Privacy**

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti consentono reciprocamente ed esplicitamente all'inserimento dei propri dati personali (anagrafici) nelle rispettive banche dati.

Ciascuna delle parti consente espressamente che l’altra comunichi i propri dati a terzi, individuati anche nel contratto ed esplicitati nei sottostanti punti, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza dei propri diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679, sulla tutela dei dati personali ed in particolare sul diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati stessi.

In particolare:

* + - * 1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’esecuzione del presente contratto e dei connessi impegni. La base giuridica del trattamento è il contratto nonché l’esplicito consenso manifestato con la sottoscrizione del presente contratto.

* + - * 1. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 1) i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

…………..

* + - * 1. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere esclusivamente gli incaricati al trattamento dei dati.

Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi (specificamente individuati), quali responsabili del trattamento, che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale.

**Art. 15 – Disposizioni finali**

**15.1**. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente Contratto si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile artt. 2222 e successivi e dalle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

**15.2**. Si dà atto che il presente Contratto, redatto in duplice copia, sarà oggetto di registrazione soggetta ad imposta fissa essendo i corrispettivi soggetti ad IVA, esclusivamente in caso d’uso, i cui oneri fiscali saranno a carico del richiedente.

**15.3**. Il Committente dichiara, inoltre, che le prestazioni di cui al presente incarico sono state oggetto di compiuta ed esauriente illustrazione da parte del Professionista che, ai sensi dell’art. 9 della L. 27/2012, ha fornito ogni informazione utile circa la complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal momento di conferimento fino alla conclusione dell’incarico, nonché tutte le spiegazioni richieste per la piena comprensione di quanto riportato e dichiara quindi di accettarne il contenuto.

**15.4**. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è frutto di negoziazione per ogni singola clausola, non trattandosi di modulo o formulario prestampato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Redatto e sottoscritto in doppio originale.

|  |  |
| --- | --- |
| Firma del **Professionista** | Firma del **Committente** |
| ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |

*Nell’ipotesi in cui il Committente sia un Consumatore (è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) vale la seguente clausola*

Approvazione ex art. 1341 e 1342 c.c..

Le parti dichiarano di aver letto singolarmente e specificatamente gli articoli, clausole e pattuizioni del presente atto, ivi compresi gli allegati, e di approvare specificatamente: **Art. 4 - Termini per l’espletamento dei servizi professionali**; **Art. 7 - Variazione dell’accordo**; **Art. 9 - Sospensione, risoluzione del contratto, recesso unilaterale**; **Art. 13 - Controversie e foro competente**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma del **Professionista** | Firma del **Committente** |
| ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |

**ALLEGATO A**

**PRESTAZIONI E COMPENSI**

Il presente allegato è stato elaborato tenendo conto delle prestazioni professionali previste, del grado di complessità dell’incarico e nel rispetto della dignità professionale, come previsto all’art. 9 del D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012. Nella Determinazione del Corrispettivo si è fatto riferimento ai valori massimi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, così come previsto nel punto 13.1 lett c) dell’allegato A al Decreto del 6 agosto del Ministero Sviluppo Economico (in GURI n. 246 del 5.10.2020)

**QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA**

OGGETTO DELL'INCARICO:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CATEGORIE** | **Destinazione** | **Importi Categorie** |

Costo complessivo dell’opera: **€** << indicare >>

**PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

1. Si specifica che il committente è il soggetto titolare della detrazione persona fisica (edificio unifamiliare) o condominio (edificio plurifamiliare) [↑](#footnote-ref-1)